



## **Bando amianto per imprese**

### **Contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto da edifici sede di imprese**

*Approvato con Decreto del Presidente n.*

#### **1. Finalità dell'iniziativa**

Il presente bando definisce criteri e procedure per la concessione e l'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di incentivare la rimozione e successivo smaltimento di coperture in cemento-amianto presenti in edifici sede di imprese situati nel territorio della Provincia di Treviso.

#### **2. Beneficiari**

Possono presentare la domanda per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante ad oggetto "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", con sede legale o unità locale in provincia di Treviso.

L'impresa deve essere proprietaria o titolare di un diritto reale (usufruttuario, locatario con contratto di locazione regolarmente registrato) dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento, diversa dalla civile abitazione e destinata ad uso produttivo, terziario e commerciale, compresi i depositi e magazzini. L'immobile deve risultare come sede legale o sede di unità locali del richiedente il contributo nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Sarà accettata una domanda per impresa e per unità immobiliare.

I beneficiari dovranno essere in possesso di idoneo provvedimento autorizzativo per l'esecuzione dei lavori.

Le imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della domanda:

- devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane ed essere in attività fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo. Ai fini dell'individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- non devono essere definite "imprese in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;
- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia D.Lgs. 159/2011;
- aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili;
- essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico Ambientale) e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n.

231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa.

### 3. Interventi ammessi al contributo

Gli interventi devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di ammissione.

Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- a) predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- b) predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e oneri sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto;
- c) attività di bonifica delle coperture contenenti amianto;
- d) consulenze, campionamento e analisi di laboratorio;
- e) progettazione degli interventi;
- f) trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- g) operazioni di inertizzazione presso impianto autorizzato;
- h) smaltimento presso discarica autorizzata;

Sono esclusi dal finanziamento:

- interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto;
- le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti all'intervento di ricostruzione delle coperture;
- gli interventi realizzati precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti in base alle quali sussiste per l'impresa l'obbligo alla realizzazione dell'intervento a seguito di provvedimento dell'autorità competente, ovvero in forza di legge;
- interventi che hanno già beneficiato del bando di contributi per installazione di impianti fotovoltaici per imprese pubblicato dalla Provincia di Treviso.

L'intervento deve essere effettuato esclusivamente da Ditte autorizzate iscritte all'ALBO GESTORI AMBIENTALI (per le operazioni di rimozione nelle categorie 10A e 10B, per il trasporto nella categoria 5) e ad impianti autorizzati allo smaltimento di amianto.

Qualora il richiedente il contributo sia un condominio, gli interventi devono riguardare solo le parti comuni, come definite ai sensi dell'articolo 1117 e dell'articolo 1117-bis del Codice civile.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, sedi di imprese in categoria catastale F/2 unità collabenti o per i quali non esiste l'obbligo di accatastamento ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze di data 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), purché costituiscano pertinenze dei primi.

Sono finanziabili gli interventi di contestuale rimozione e smaltimento amianto ma non sono finanziabili gli interventi di solo smaltimento dei manufatti contenenti amianto precedentemente rimossi e confinati prima della pubblicazione del presente bando.

Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Nello specifico il presente Bando si inquadra all'interno delle linee e dei contenuti previsti dal Regolamento sopra richiamato, con particolare riferimento a quanto previsto alla Sezione 7 "Aiuti per la Tutela dell'ambiente", art. 36 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione".

Sono escluse dall'applicazione del citato regolamento e conseguentemente dal regime di aiuto in esenzione per categoria qui citato le imprese che svolgono le attività previste nei settori di cui all'art.1 comma 3 del Regolamento n. 651/2014; con la precisazione che ai sensi del medesimo comma 3 lettera b) sono ammesse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, trattandosi in questo caso di aiuti per la tutela dell'ambiente.

Al fine di garantire l'effetto di incentivazione previsto dal citato Reg. (UE) n.651/2014 (cfr. art. 6), **il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell'ottenimento del contributo è quello della data di invio della domanda di ammissione.**

Si precisa che:

- per avvio dei lavori è da intendersi la data di inizio dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto in cantiere secondo quanto comunicato all'Ausl di competenza;

- le spese si intendono sostenute facendo riferimento alla data di emissione delle fatture che dovrà essere successiva alla data di invio della domanda.

Non sono concessi contributi per interventi in leasing.

Il contributo è **cumulabile** con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell'importo dell'intervento. Non è cumulabile invece con le detrazioni fiscali del 65% o finanziamenti maggiori del 50%.

#### 4. Entità del contributo e risorse finanziarie

L'incentivo è così determinato IVA esclusa:

	Entità contributo
Piccole e Medie imprese	Pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta fino a un max di € 20.000,00
Microimprese	Pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta fino a un max di € 15.000,00

#### 5. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere inviata alla Provincia a decorrere **dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2024 fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 2025** e pervenire con una delle seguenti modalità:

a) **a mezzo PEC** esclusivamente al seguente indirizzo: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it);

b) **consegna a mano** al Sportello ricevimento atti in portineria della Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

La domanda dovrà essere inviata con la dicitura:

**"Bando amianto per imprese".**

Eventuali variazioni del soggetto richiedente devono essere comunicate tempestivamente tramite PEC all'indirizzo: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it).

Il richiedente deve presentare la domanda di ammissione al contributo come segue:

- **MODELLO 1** – domanda di ammissione al contributo istanza in carta libera, scaricabile dal sito internet [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it) sottoscritta in originale o digitalmente in formato PDF, se trasmessa a mezzo PEC;
- **fotocopia di un documento di identità** (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) e del **codice fiscale** del richiedente il contributo;
- **preventivo** per l'esecuzione di interventi di rimozione amianto redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 A o B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi, suddiviso in voci distinte dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta, del costo di predisposizione dei piani di lavoro e/o sicurezza, costo del ponteggio e degli ulteriori apprestamenti di sicurezza;
- **planimetria e fotografie** dell'immobile oggetto dell'intervento da cui si evinca chiaramente la presenza di amianto;
- **eventuale autorizzazione dei comproprietari o del proprietario** corredata del documento dei firmatari;
- **eventuali analisi** effettuate da laboratorio qualificato ai sensi del DM 14/05/96 come risulta dall'elenchi pubblicati sul sito del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);
- **eventuale precedente assegnazione della classe di rischio dall'Aussl** competente ai sensi del comma 5 art. 12 della legge 257/1992 nel caso di identificazione di materiale friabile.

L'istanza di ammissione al contributo deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in originale o digitalmente in formato PDF se trasmessa a mezzo PEC. Saranno ritenute inammissibili e pertanto verranno archiviate le istanze mancanti del documento di identità. Sono inammissibili le istanze che non rispettino le finalità e le condizioni previste dal presente bando.

La Provincia di Treviso non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.

## 6. Criteri di assegnazione e di erogazione dei contributi

La procedura valutativa delle candidature progettuali che si intende adottare è quella definita "a sportello" con i seguenti criteri di priorità:

- **classe di rischio** individuata dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio compresa tra 1 e 3 in seguito a comunicazione del proprietario dell'immobile;
- **vicinanza dell'edificio da bonificare, inferiore a 500 metri in linea d'aria, da recettori sensibili** quali scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, biblioteche, ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati, parchi gioco, luoghi di culto e strutture sportive;
- **contestuale installazione di impianto fotovoltaico** presso la medesima unità locale di cui fa parte l'edificio da bonificare, dopo la data di presentazione della domanda.

Per "*contestuale installazione*" si intende l'installazione di impianto fotovoltaico nella medesima unità locale o sede legale di cui fa parte l'edificio da bonificare, dopo la data di presentazione della domanda. La realizzazione dell'impianto può consistere nell'ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente; è considerato ammissibile che l'impianto fotovoltaico venga realizzato da un soggetto diverso dall'impresa beneficiaria del contributo. Non sono ammissibili ai fini dell'individuazione dei criteri di priorità interventi di installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri indicati, disposti in ordine cronologico, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica attestante il ricevimento da parte dell'ente. Successivamente saranno inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, alla verifica dei criteri di priorità dichiarati e non potrà essere superiore all'importo calcolato nella fase di formazione delle graduatorie di ammissione.

Una volta accertata la corrispondenza dei requisiti a quelli previsti dal presente bando, la Provincia procederà alla formazione degli elenchi degli ammessi, che verranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Treviso ([www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it)) a partire dal raggiungimento della dotazione finanziaria del bando.

Per gli interventi ammessi a contributo con criterio di priorità, dovrà essere attestato e documentato anche il mantenimento del criterio di priorità.

Nel caso in cui a seguito dei controlli istruttori, non sia verificabile la presenza di almeno uno dei criteri di priorità, l'intervento non ha diritto alla priorità di posizione in graduatoria, e viene collocato d'ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo.

L'eventuale modifica di progetto che comporti il venir meno del criterio di priorità indicato, determinerà il collocamento d'ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo e l'impresa rimarrà beneficiaria del contributo solo nel caso in cui rientri in posizione utile sulla base dell'orario di arrivo della prenotazione on-line dello stesso e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, viceversa il contributo non verrà concesso.

Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente eventuali modifiche societarie del soggetto beneficiario, modifiche di sede e di ogni altro elemento contenuto nei documenti prodotti per l'ammissione a finanziamento, ivi compreso l'ottenimento di altri contributi nazionali, regionali e comunitari successive alla data di inoltro della domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data della modifica dell'informazione, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere completati **entro 18 mesi dalla data di pubblicazione degli elenchi** a pena di decadenza dal contributo.

L'erogazione del contributo sarà effettuata tramite bonifico a seguito della presentazione della richiesta, secondo il **modello 2 - domanda di liquidazione del contributo**, corredata di **marca da bollo da € 16,00**, sottoscritto digitalmente e inoltrato esclusivamente **a mezzo PEC** al seguente indirizzo: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it).

Nel caso in cui le spese siano pagate successivamente alla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi, il bonifico bancario dovrà riportare, nella relativa causale di pagamento, il codice unico di progetto (CUP) che sarà riportato nella graduatoria dei progetti ammessi a contributo pubblicata dalla Provincia.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le fatture presentate in fase di rendicontazione o documenti di equivalente valore probatorio intestate al beneficiario **dovranno riportare il CUP di progetto** ai sensi del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 art. 5 commi 6-7.

Si precisa inoltre che le **fatture** devono essere dettagliate tenendo distinti i costi ammissibili a contributo (relativi alla rimozione e smaltimento amianto compresi relativi oneri di sicurezza) da quelli non ammissibili (esempio: rifacimento della copertura). È inoltre necessario tenere distinta la voce di costo spese tecniche.

Il pagamento delle spese ammissibili dovrà quindi avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale da conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e **dovrà riportare nella causale il CUP e gli estremi della fattura**. Non saranno ammissibili le spese pagate con denaro contante, cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Si specifica infine che nel caso di eventuali pagamenti effettuati prima dell'atto di concessione del contributo, i documenti presentati a rendiconto dovranno essere corredati da un'apposita autodichiarazione di riconduzione delle fatture con il CUP resa dal beneficiario.

La richiesta di liquidazione del contributo dovrà comprendere i seguenti allegati:

copia delle <b>fatture</b> o delle <b>ricevute fiscali debitamente quietanzate</b>	intestate al beneficiario del contributo, datate successivamente all'invio della domanda di ammissione, complete di nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciate da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e all'Albo Gestori Ambientali categoria 10), conforme alle vigenti leggi fiscali e comprendente l'indicazione del prezzo addebitato per l'intervento e riportante il CUP assegnato al progetto
fotocopia di un <b>documento di identità</b> del richiedente	(in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000)
copia del <b>Piano di lavoro</b> ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e <b>documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente</b>	dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia
copia dei <b>formulari di identificazione del rifiuto</b> contenente amianto	documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 attestante l'invio e la ricezione dei rifiuti di amianto presso impianti autorizzati
idonea <b>documentazione fotografica</b> a colori	recante tutti i fronti dell'edificio interessato attestante la nuova situazione a seguito della bonifica
<b>copia della comunicazione di avvio lavori o dell'eventuale provvedimento autorizzativo</b> (Permesso di Costruire, S.C.I.A., Comunicazione interventi di edilizia libera, Modello D.U.E.)	
copia della <b>notifica inviata all'Organo di vigilanza competente</b>	secondo l'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08
documentazione attestante <b>eventuale installazione di impianto fotovoltaico</b> , se dichiarato in fase di ammissione	dichiarazione di conformità dell'impianto, relazione descrittiva con planimetria edificio e documentazione fotografica

Fatture pagate prima della pubblicazione della graduatoria

<b>autodichiarazione di riconduzione delle fatture con il CUP</b>	
---	--

La Provincia di Treviso, qualora si rendesse necessario, si riserva di chiedere, ai sensi della Legge 241/90, chiarimenti, integrazioni, approfondimenti o rettifiche della documentazione prodotta per una migliore valutazione del progetto. La trasmissione di quanto richiesto dovrà avvenire entro 30 giorni,

dalla data di ricezione della richiesta; diversamente la pratica sarà considerata improcedibile e si procederà ad archiviazione di tutti gli atti.

**Non saranno inviate comunicazioni direttamente ai singoli beneficiari dei contributi.** Solo in caso di successivo incremento della dotazione finanziaria del bando, si darà comunicazione personale agli ulteriori cittadini ammessi.

## **7. Verifiche e controlli relativi alle dichiarazioni ed alla conformità degli impianti**

La Provincia di Treviso si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla conformità dell'intervento alla documentazione presentata. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano esperiti dalla Provincia, anche tramite accesso all'impianto, previo congruo preavviso, a mezzo di personale a ciò preposto.

Il contributo concesso verrà revocato dalla Provincia qualora venisse accertato:

- il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando;
- il rifiuto a far accedere il personale incaricato dalla Provincia per la verifica della conformità dell'impianto alle normative vigenti;
- la non conformità dell'intervento alle norme vigenti;
- la presenza di dichiarazioni false o mendaci nella domanda.

In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Provinciale attiverà le procedure per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In caso di revoca del contributo la Provincia procederà al recupero secondo i termini di legge degli importi eventualmente già erogati.

In caso di revoca del contributo la Provincia procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

Per effetto di rinuncia o revoca del contributo assegnato, il contributo in questione sarà assegnato alle domande ritenute idonee immediatamente successive in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di fondi.

## **8. Trattamento e tutela dei dati personali**

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Il **Titolare del trattamento** è la Provincia, nella persona del Presidente pro tempore legale rappresentante, con sede in Via Cal di Breda 116, 3110 – Treviso.

Il **D.P.O. (Data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati)** è il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana tel. 0422 491855 email: [dpo@comunitrevigiani.it](mailto:dpo@comunitrevigiani.it).

Il **Responsabile del trattamento** è il Dirigente pro tempore del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale [ecologia@provincia.treviso.it](mailto:ecologia@provincia.treviso.it).

**Finalità del trattamento:** il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la partecipazione e la gestione del procedimento amministrativo finalizzato alla eventuale erogazione del contributo di cui al "**Bando amianto per imprese**".

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica.

**Base giuridica del trattamento:** il trattamento è necessario:

1. ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico secondo le finalità e previsioni della DGRV 836/2017 "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
2. ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. c), per adempire ad un obbligo legale.

**Destinatari dei dati:** i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

**Trasferimento dei dati:** i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

**Periodo di conservazione:** ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) per altre finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

**Diritti dell'interessato:** competono all'interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l'accesso, la rettifica,

l'oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l'opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

**Reclamo:** l'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

**Obbligo di fornire i dati:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari

### **9. Controversie e foro competente**

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di Treviso. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

### **10. Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e quelle generali dell'ordinamento giuridico italiano.

### **Altre informazioni**

Il presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati, ai fini della divulgazione e conoscenza, sul sito Internet [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it). Tutte le informazioni o chiarimenti in merito all'iniziativa potranno essere richieste all'URP della Provincia di Treviso Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso.

Tel 0422 656000 orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00.

e-mail: [impiantitermici@provincia.treviso.it](mailto:impiantitermici@provincia.treviso.it).

Responsabile del procedimento: Simone Busoni.

Referente: Chiara Botteon.

### **Modello allegato al bando**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando:

Modello 1: domanda di ammissione al bando per contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto per edifici sede di imprese;

Modello 2: domanda di liquidazione contributo per la rimozione e lo smaltimento di amianto.